

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA
(Provincia di Cremona)

L'Organo di Revisione

Verbale n. 1 del 29/01/2025

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027;

Vista la proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto "approvazione piano integrato di attività e organizzazione" e la bozza piano trasmessa all'organo di revisione con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 2) del D.Lgs. 267/2000;

Vista la sezione 3 organizzazione e capitale umano - sottosezione 3.3 Piano triennale fabbisogno del personale (PTFP);

Richiamati:

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- gli artt. 6, 6-ter del D.lgs. 165/2001, ai sensi dei quali le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e performance;
- l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che *"I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;
- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- il DPR n. 81/2022 "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che coordina i provvedimenti di pianificazione e programmazione precedentemente approvati, all'interno dello schema tipo di PIAO;

Verificato:

- la dotazione organica al 31/12/2024;
- la suddivisione del personale per area di inquadramento;
- la capacità assunzionale per il triennio 2025-2027 e la verifica del rispetto dei limiti di spesa in base al bilancio approvato, come segue:
 - a) la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE ammonta a €. 5.414.389,38;
 - b) la spesa del personale relativa all'anno 2023 ammonta a €. 807.170,03;
 - c) l'incidenza delle spese del personale/media entrate correnti è pari al 14,91%;
 - d) la determinazione della soglia virtuosa (27,20% delle entrate) è pari a €. 1.472.713,91;
 - e) la capacità assunzionale teorica 2025 determinata dalla soglia virtuosa è pari a €. 665.543,88;
 - f) il limite di spesa del personale ex art. 1, comma 557-quater L.296/2006 è pari a €. 1.077.008,71;
- il rispetto del limite di spesa del personale flessibile, incrementata per l'anno 2025 a €. 12.000;
- l'assenza delle eccedenze di personale;
- la stima del trend delle cessazioni e dell'evoluzione dei fabbisogni del personale;

Considerato

- che il sottoscritto ha già espresso parere favorevole con verbale n. 28 del 20/12/2024 in merito alla delibera di Giunta sul DUP;
- che è prevista una cessazione e non sono previste esternalizzazioni nel triennio di riferimento;
- che sono previste nuove assunzioni nell'anno 2025:
 - a) l'assunzione di un agente polizia locale mediante lavoro flessibile (art. 1 c. 557 L. 311/2004) per garantire il servizio di pubblica sicurezza a tempo parziale 6/36;
 - b) l'assunzione di un funzionario amministrativo contabile (ex cat. D), mediante concorso, di un istruttore di polizia locale (ex cat. C) e un istruttore nel servizio anagrafe (ex cat. C), in convenzione;
 - c) l'assunzione di un Istruttore nel servizio anagrafe (ex cat. C) e un istruttore presso i servizi sociali (ex cat. C) con mobilità volontaria;
- che nella sottosezione 3.3 del Piao è confluito tale Piano triennale, con la determinazione degli spazi assunzionali, del trend delle cessazioni e della evoluzione dei fabbisogni;

Constatato che l'ente:

- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- ha rispettato negli anni 2022 e 2023 il pareggio di bilancio e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del d.lgs. 267/2000;
- alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- risulta mantenuto l'equilibrio pluriennale del bilancio;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE
F. 10 (dott. Guastalla Paolo)